Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — ROMA - Sabato, 10 maggio 1930 - ANNO VIII — Numero 110

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo**: Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna**: Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara**: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza**: Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6 — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18 — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto del Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Sassari la « Prima Esposizione regionale d'arte » del Sindacato regionale fascista belle arti della Sardegna.

Con decreto 17 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 253, il Sindacato regionale fascista belle arti della Sardegna è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Prima Esposizione regionale d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo a Sassari dal 1° maggio al 15 giugno 1930-VIII.

(2291)

Autorizzazione a promuovere in Torino la 88ª Esposizione annuale d'arte della Società promotrice di belle arti e la 2ª Mostra regionale d'arte del Sindacato fascista delle belle arti del Piemonte.

Con decreto 17 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 254, la Società promotrice di belle arti ed il Sindacato regionale fascista delle belle arti del Piemonte sono stati autorizzati a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la 88ª Esposizione annuale d'arte della Società promotrice di belle arti e la 2ª Mostra regionale d'arte del Sindacato fascista delle belle arti del Piemonte, che avrà luogo a Torino nel mese di maggio 1930-VIII.

(2292)

Autorizzazione a promuovere la 2ª Mostra del giocattolo italiano, in Milano.

Con decreto 12 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 255, l'Ente nazionale per le piccole industrie, la Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, la Federazione nazionale fascista delle industrie varie e la Federazione nazionale fascista di categorie varie di commercianti, sono stati autorizzati a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la 2ª Mostra del giocattolo italiano, che avrà luogo a Milano dal 24 maggio al 4 giugno 1930-VIII.

(2293)

Autorizzazione a promuovere la Esposizione interdiocesana di arte sacra antica e moderna, in Loreto.

Con decreto 16 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 252, l'Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto Marche è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione interdiocesana di arte sacra antica e moderna, che avrà luogo a Loreto Marche dal 24 maggio al 20 settembre 1930-VIII.

(2294)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 795.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 469.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, riguardante agevolazioni fiscali all'alcool di vino destinato alla preparazione del cognac ed alla fabbricazione dell'aceto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, concernente temporanee agevolazioni fiscali per l'alcool di vino, destinato alla preparazione del cognac ed alla fabbricazione dell'aceto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 796.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 471.

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio medesimo, in . . . . L. 14.142.109.424,21
delle quali furono riscosse . . . . » 12.662.223.192,34

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.479.886.231,87

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 14.142.109.424,21
delle quali furono pagate . . . . . » 12.261.203.171,18

e rimasero da pagare . . . . L. 1.880.906.253,03

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-1925 restano determinate in L. 2.484.598.803,23
delle quali furono riscosse . . . . » 1.246.332.454,42

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.238.266.348,81

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-1925 restano determinate in . . . L. 2.416.657.139,61
delle quali furono pagate . . . . . » 1.779.537.789,29

e rimasero da pagare . . . . L. 637.119.350,32

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (art. 1) .	L.	1.479.886.231,87
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	1.238.266.348,81
Resti attivi al 30 giugno 1926 .	L.	2.718.152.580,68

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (art. 2) .	L.	1.880.906.253,03
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4).	»	637.119.350,32
Resti passivi al 30 giugno 1926 .	L.	2.518.025.603,35

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie di bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926, per la competenza propria di tale

esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio medesimo, in . . . . L. 1.022.810.643,19
delle quali furono riscosse . . . . » 877.002.787,37

e rimasero da riscuotere . . L. 145.807.855,82

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.022.810.643,19
delle quali furono pagate . . . . . » 663.040.770,59

e rimasero da pagare . . . . L. 359.769.872,60

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio stesso, in . . . . L. 232.890.678,47
delle quali furono riscosse . . . . » 116.983.485,25

e rimasero da riscuotere . . . L. 115.907.193,22

Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 232.890.678,47
delle quali furono pagate . . . . » 43.846.611,68

e rimasero da pagare . . . L. 189.044.066,79

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 797.

LEGGE 26 aprile 1930, n. 478.

Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la concessione a Provincie, Comuni e loro consorzi di opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani si applicano le norme vigenti per la concessione delle opere stesse ai consorzi di proprietari.

Nel caso di concorrenza tra i consorzi di proprietari e gli enti pubblici anzidetti, restano ferme le disposizioni in vigore che attribuiscono ai consorzi di proprietari la preferenza nella concessione delle opere.

Art. 2.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi amministrativi di esecuzione, di manutenzione o di contribuenza per opere idrauliche, idraulico-forestali, bonifica e irrigazione sono tenuti ad esibire gli atti costitutivi all'ufficio del Genio civile della Provincia, che li trascrive per estratto in apposito registro.

Il Governo può dichiarare estinti i consorzi che non abbiano corrisposto a tale obbligo nel termine prescritto.

Per i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, la registrazione degli atti costitutivi è promossa a cura dell'autorità che provvede al riconoscimento dell'ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 798.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 472.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in quello dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 799.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 473.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni nei ruoli del personale di magistratura e di concetto della Corte medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 800.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1930, n. 483.

Provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, recante provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assestamento della azienda mineraria della Società Carbonifera Arsa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alla legge 27 giugno 1929, n. 1108, è data facoltà al Governo di erogare contributi, in ragione di lire due milioni annui per venti anni, a favore della Società Carbonifera Arsa, con prelevamento dai fondi previsti dall'art. 6 della legge predetta, da servire di integrazione nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito che sotto qualsiasi forma la Società si proponga di fare per il proprio assestamento finanziario.

Art. 2.

I Ministri per le corporazioni e per le finanze stabiliranno di concerto le modalità della concessione del contributo e le garanzie per assicurarsi che le somme ricavate dal prestito siano effettivamente impiegate per l'assestamento della situazione finanziaria dell'azienda.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 24. — FERZI.

Numero di pubblicazione 801.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 465.

Norme per i rilevamenti statistici sulla morbilità e mortalità del bestiame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2, comma *b*), del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, relativo all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto l'art. 5 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto l'art. 18 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Veduto il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1379, ed il decreto Ministeriale 28 luglio 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'11 ottobre 1927) recanti provvedimenti per la lotta contro il « calcino » del baco da seta;

Riconosciuta la necessità:

1° di rendere obbligatorie anche ai fini statistici, per tutto l'anno 1930, le denunzie dei casi di morte che per qualsiasi ragione si verifichino fra talune specie di animali agricoli;

2° di modificare il modulo del registro per le denunzie delle malattie infettive del bestiame, prescritto dall'art. 5 del succitato regolamento di polizia veterinaria, allo scopo di renderlo meglio adatto ai fini della statistica e della polizia veterinaria;

3° di raccogliere, ai fini statistici, dati relativi alle manifestazioni del « calcino » del baco da seta;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli

affari dell'interno, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1930 e fino al termine di detto anno è fatto obbligo ai proprietari di animali della specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, od a chi in loro vece, di denunziare all'autorità comunale, entro un massimo di tre giorni, ogni caso di morte o di abbattimento in seguito a malattia od a sinistro verificatosi fra gli animali delle suddette specie. A tale fine, i Comuni dovranno fornire al denunziante uno speciale modulo conforme a quello n. 1 annesso al presente decreto.

I Comuni dovranno, inoltre, provvedere alla istituzione di apposito registro nel quale saranno riportati tutti i dati relativi alle predette denunzie, in conformità del modulo n. 2 annesso al presente decreto.

Tali dati saranno mensilmente inviati alle Prefetture per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno. L'invio dai Comuni alle Prefetture dovrà aver luogo entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.

Art. 2.

Il modulo del registro per le denunzie delle malattie infettive del bestiame, previsto dall'art. 5 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533, è sostituito dal modulo n. 3 annesso al presente decreto.

I dati del nuovo modulo serviranno ai Comuni per redigere il riepilogo mensile da trasmettersi alle Prefetture entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono. Le Prefetture provvederanno per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno dei dati riferentisi all'intera Provincia.

Art. 3.

Nel registro per le malattie infettive del bestiame, di cui all'articolo precedente, saranno annotate anche le denuncie dei casi di « calcino » del baco da seta.

I dati relativi saranno mensilmente inviati alle Prefetture per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per l'interno, ove ne ravvisi la opportunità, di modificare con proprio decreto i moduli annessi al citato regolamento di polizia veterinaria.

Art. 5.

I contravventori al disposto del primo comma dell'art. 1 del presente decreto saranno puniti a termini di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 22. — MANCINI.

MOD. 1.

Provincia di .... *Comune di* ....

SERVIZIO VETERINARIO

SCHEDA PER LA DENUNCIA DI MORTE DEGLI ANIMALI
(Bovini, equini, ovini, caprini e suini)

Il sottoscritto dichiara che il giorno ....

è / sono mort.... i.... seguent.... animal.... di sua proprietà:

Numero degli animali	SPECIE DEGLI ANIMALI (a)	CAUSA DELLA MORTE O ABBATTIMENTO (b)

...................., *addì* .... 19 ....

IL DICHIARANTE
....

(a) Indicare il numero e la specie degli animali e cioè: tori o buoi adulti, vacche adulte, vacche da latte, torelli, manzette e giovenche fino alla seconda rotta, vitelli e vitelle sotto l'anno, cavalli e cavalle di età superiore ai 3 anni, puledri e puledre sotto i 3 anni, asini, muli, pecore (maschi e femmine) sopra l'anno, agnelli e agnelle sotto l'anno, capre sopra l'anno, capretti sotto l'anno, suini da ingrasso sopra l'anno, suini da riproduzione sopra l'anno, suini da 6 mesi ad un anno, suini sotto i 6 mesi.
(b) Specificare la malattia o il sinistro che ha causato la morte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

MOD. 2.

Registro delle denuncie di morte di animali (bovini, equini, ovini, caprini e suini).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME del proprietario degli animali	Domicilio del proprietario	Data della morte o dell'abbattimento degli animali	Specie e categoria degli animali morti o abbattuti (a)	Malattia comune o infettiva oppure sinistro che ha determinato				Destinazione degli animali morti o abbattuti				*Osservazioni*
					la morte		l'abbattimento		passati al consumo	parzialmente distrutti	interamente distrutti		
					numero degli animali	malattia o sinistro	numero degli animali	malattia o sinistro			distruzione con seppellimento	distruzione in sardigna	
									Numero	*Numero*	*Numero*	*Numero*	

(a) Per la distinzione della specie e della categoria degli animali, adottare le seguenti notazioni: *Bovini*: buoi e tori adulti = B. 1; vacche adulte = B. 2; vacche da latte = B. 3; torelli, manzetti e giovenche fino alla seconda rotta = B. 4; vitelli e vitelle sotto l'anno = B. 5. *Equini*: cavalli e cavalle di età superiore ai 3 anni = E. 1; puledri e puledre sotto i 3 anni = E. 2; asini = A; muli = M. *Ovini*: pecore (maschi e femmine) sopra l'anno = P. 1; agnelli e agnelle = P. 2; capre (maschi e femmine) sopra l'anno = C. 1; capretti e caprette = C. 2. *Suini*: (maschi e femmine) sopra l'anno, da ingrasso = S. 1; (maschi e femmine) sopra l'anno, da riproduzione = S. 2; suini da sei mesi ad un anno = S. 3; suini sotto i sei mesi = S. 4.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Mod. 3.

Registro delle malattie infettive del bestiame.

Numero d'ordine	Data della denuncia (a)	Cognome e nome del denunciante	Cognome e nome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Data della visita di accertamento	Animali ricettivi alla malattia esistenti nel focolaio infettivo		Malattia (c)	Data dei provvedimenti sanitari adottati		Dati relativi all'andamento della malattia dall'inizio alla estinzione del focolaio infettivo (b)					Data della fine dello episodio infettivo	Data della revoca dei provvedimenti sanitari adottati		Osservazioni
											Animali								
						Specie	Numero		dal Podestà	dal Prefetto	che contrassero la malattia	guariti	morti	abbattuti	che non contrassero la malattia		dal Podestà	dal Prefetto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(a) Le denuncie devono essere registrate separatamente per ciascun focolaio infettivo. I dati relativi alle denuncie dei casi di «calcino» dei bachi da seta fatti all'Autorità comunale in conformità del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, e del decreto Ministeriale del 28 luglio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1927, n. 235, devono essere riportate nel presente registro limitatamente alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 17.

(b) Questi dati devono essere riportati nel registro alla estinzione di ogni singolo focolaio infettivo.

(c) Il numero segnato nella colonna 8 deve essere uguale alla somma dei numeri segnati nelle colonne 13, 14, 15 e 16.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 802.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1930, n. 490.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944;

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936, 13 giugno 1929, numeri 956, 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 958, 959, 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, della Tripolitania, della Cirenaica e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

A modifica dell'art. 16 della legge 27 giugno 1929, n. 1034, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, il provento della vendita nel Regno dei tabacchi lavorati nazionali ed esteri — escluso il ricavato dalla vendita dei prodotti secondari che continuerà ad affluire direttamente al bilancio dell'Azienda dei monopoli di Stato — è ripartito, a decorrere dal 29 aprile 1930, come segue:

in ragione del 74,50 per cento al Tesoro dello Stato, quale imposta del consumo dei tabacchi;

in ragione del 21 per cento al bilancio dell'Azienda dei monopoli, quale entrata di natura industriale e commerciale;

in ragione del 4,50 per cento a favore dei Comuni del Regno.

Art. 5.

L'art. 5 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione ed il passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova, del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2693, è modificato come segue:

« Negli stati di previsione della spesa degli esercizi 1926-27 e successivi, del Ministero dei lavori pubblici, saranno stanziate, nell'importo complessivo di L. 31.000.000, le somme necessarie per le nuove costruzioni da eseguirsi in sostituzione di quelle cedute al Consorzio autonomo del porto di Genova ».

Il presente decreto — ove non sia diversamente disposto — andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 28. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30.

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 279 — Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica, ecc. . . L. 9.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 28 — Spese pel Senato del Regno . . .	L. 2.348.000
Cap. n. 33 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	» 60.000
Cap. n. 35 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 100.000
Cap. n. 39 — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Servizio speciale riservato)	» 10.700
Cap. n. 42 — Sussidi agli impiegati ed agenti, ecc. (Servizio speciale riservato)	» 2.000
Cap. n. 50 — Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	» 60.000
Cap. n. 51 — Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	» 80.000
Cap. n. 56 — Fitto, manutenzione, ecc. di locali per i Comandi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	» 100.000
Cap. n. 57 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . .	» 100.000
Cap. n. 58 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	» 200.000
Cap. n. 61 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	» 300.000
Cap. n. 71 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti)	» 300.000
Cap. n. 75 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Avvocature erariali)	» 30.000
Cap. n. 79 — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	» 12.000
Cap. n. 105 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Amministrazione centrale) . .	» 500.000
Cap. n. 112 — Spese casuali	» 25.000
Cap. n. 126 — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Catasto)	» 370.000
Cap. n. 173 — Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte .	» 30.000
Cap. n. 176 — Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, ecc.	» 300.000
Cap. n. 193 — Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza, ecc.	» 400.000
Cap. n. 197 — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc. (Dogane ed imposte indirette)	» 100.000
Cap. n. 201 — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. (Imposte di fabbricazione) . .	» 250.000
Cap. n. 245 — Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	» 705.000
Cap. n. 279 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 299 — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie che ne sono sprovviste, ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 303-*quater* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Amministrazione delle imposte dirette ») — Lavori a cottimo da eseguirsi presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette, per l'applicazione dell'imposta complementare progressiva e della imposta sui celibi	» 200.000
Cap. n. 327-*septies* (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. 157 « Spese per registri, moduli, carta, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29	» 800.000
Cap. n. 471 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per i lavori di adattamento di locali nella « Farnesina » ad uso della Regia Accademia d'Italia . . .	» 500.000
Cap. n. 527 (aggiunto - in conto competenza) — Fitto di locali per i servizi delle privative . . .	» 89.270
Cap. n. 611 (aggiunto - in conto competenza) — Rimborso in dipendenza dell'annullamento di certificati provvisori « Obbligazioni delle Venezie, ecc. » .	» 132.500
Totale degli aumenti . . .	L. 11.104.470

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 40 — Assegni fissi per spese di ufficio per il Servizio speciale riservato, ecc.	L. 12.700
Cap. n. 54 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	» 500.000
Cap. n. 55 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	» 200.000
Cap. n. 167 — Spese per forniture di carta bianca, ecc.	» 800.000
Cap. n. 235 — Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate, ecc.	» 9.000.000
Cap. n. 247 — Spese per dazi doganali, ecc. . .	» 132.500
Cap. n. 278 — Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc.	» 1.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L. 11.645.200

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Acquisto di libri, ecc.	L. 8.000
Cap. n. 3 — Manutenzione locali	» 15.000
Cap. n. 4 — Spese per telegrammi, ecc. . . .	» 10.000
Cap. n. 5 — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	» 5.000
Cap. n. 6 — Indennità di tramutamento, ecc. (Ministero)	» 20.000
Cap. n. 8 — Spese pel Consiglio superiore forense, ecc.	» 20.000
Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	» 80.000
Cap. n. 12 — Spese casuali	» 30.000
Cap. n. 20 — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc.	» 150.000
Cap. n. 26-*bis* — Compensi speciali al personale dell'ordine giudiziario per prestazioni straordinarie nella definizione delle controversie individuali del lavoro, ecc.	» 1.200.000
Cap. n. 27 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc.	» 40.000
Cap. n. 36 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. (Istituti di prevenzione)	» 150.000
Cap. n. 40 — Spese di manutenzione, riparazione, ecc., dei fabbricati adibiti a istituti di prevenzione e di pena	» 200.000
Cap. n. 45-*IV* (di nuova istituzione) — Spese per la Commissione incaricata dello studio delle norme regolamentari per l'esercizio della professione di levatrice	» 20.000
Cap. n. 62 (aggiunto - in conto competenza) — Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc.	» 25.000
Cap. n. 64 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio, ecc.	» 50.000
Totale degli aumenti . . .	L. 2.023.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 39 — Servizio delle manifatture carcerarie	L. 400.000
Cap. n. 41 — Spese di fitto di locali di proprietà privata, ecc.	» 40.000
Cap. n. 47-*quinquies* — Spese per lavori straordinari in dipendenza dell'attuazione del Concordato, ecc.	» 70.000
Cap. n. 63 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per i servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, ecc.	» 40.000
Totale delle diminuzioni . . .	L. 550.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L. 50.000
Cap. n. 13 — Spese per la statistica dell'emigrazione, ecc.	» 50.000

Cap. n. 14 — Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio . . . . . L. 3.000

Cap. n. 15 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . . » 12.000

Cap. n. 19 — Mostre dell'espansione dell'italianità all'estero, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 20 — Indennità di ogni specie, di carica, di missione, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 29 — Missioni politiche e commerciali, ecc. » 600.000

Cap. n. 34 — Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, ecc. . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 35 — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero . . . . » 4.500.000

Cap. n. 46 — Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . . . » 190.000

Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione) — Borse di studio per gli stranieri . . . . » 32.000

Cap. n. 54 — Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione, ecc. » 320.000

Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione) — Compilazione del libro di lettura (testo di Stato) per le scuole italiane all'estero . . . . » 40.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.547.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 26 — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, ecc. L. 428.000

Cap. n. 31 — Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . . » 86.000

Cap. n. 45 — Scuole sussidiate . . . . . . » 240.000

Cap. n. 49 — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . » 72.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 826.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 81 (aggiunto) — Sovvenzioni ad istituzioni all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Spese per studi, ricerche, esplorazioni, ecc. e propaganda coloniale, ecc. . . . L. 40.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 185.000

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, ecc. » 510.000

Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento . . . » 153.000

Cap. n. 8 — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . » 20.000

Cap. n. 20 — Spese d'ufficio e di cancelleria, ecc. (Amministrazione scolastica regionale) . . . . » 65.000

Cap. n. 83 — Assegni ad Accademie e Corpi scientifici, ecc. . . . . » 42.500

Cap. n. 97 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 6.325

Cap. n. 98 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . . . » 150.000

Cap. n. 119-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per la compilazione e la pubblicazione di statistiche concernenti l'istruzione elementare . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.231.825

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . L. 460.000

Cap. n. 47 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. (Istruzione media) . . . . L. 150.000

Cap. n. 48 — Scuole medie governative - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 51 — Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti d'istruzione media, ecc. . . . . . . » 125.000

Cap. n. 57 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 88.000

Cap. n. 77-*bis* — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc. . . . . » 65.000

Cap. n. 79 — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. - Spese per gli uffici e per i locali, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 80 — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 85 — Indennità alle Commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, ecc. . . . . . » 5.000

Cap. n. 105 — Paghe, mercedi, ed indennità al personale salariato, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 110 — Spese per la gestione della Discoteca di Stato in Roma . . . . » 30.000

Cap. n. 128 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc., per la costruzione, ecc. delle Regie scuole industriali, ecc. . . . . . » 125.000

Cap. n. 129 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc., per la costruzione di edifici dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali . . . . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.183.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. . . . . L. 200.000

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 278.000

Cap. n. 10 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. per gli Archivi di Stato, ecc. . . . . . . » 44.000

Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 42.000

Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni. - Spese relative . . . . » 40.000

Cap. n. 32 — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia . . . . » 35.000.000

Cap. n. 36. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 37 — Spese per provvedimenti profilattici, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 48 — Spese per pubblicazioni, ecc. per la biblioteca, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 49 — Stabilimento termale di Acqui, ecc. » 150.000

Cap. n. 78 — Spese per i confinati di polizia, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 154 (aggiunto in conto competenza) — Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica, ecc. . . . . » 140.000

Totale degli aumenti . . . L. 37.794.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 9 — Manutenzione, ecc. dei locali del Ministero, ecc. . . . . L. 44.000

Cap. n. 38 — Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere, ecc. . . . . . . » 150.000

Cap. n. 39 — Spese per l'attuazione di corsi, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc. . . . . . » 60.000

Cap. n. 40 — Sussidi alle condotte ostetriche, ecc. » 50.000

Cap. n. 41 — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . . . . . » 175.000

Cap. n. 43 — Corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . . L. 35.000

Cap. n. 53 — Sussidi ai Comuni per l'impianto ed il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 55 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. . . . . » 315.000

Cap. n. 62 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc. . . . . » 200.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.054.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 22 — Spese telegrafiche per l'interno, ecc. » 75.000

Cap. n. 67 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. . . . . . . » 150.000

Cap. n. 87 — Spese dipendenti da alluvioni, piene, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . . » 725.000

Cap. n. 111 — Spese in dipendenza di alluvioni, piene, ecc. (Italia Meridionale) . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 117 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e città di Napoli . . » 3.000.000

Cap. n. 118 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, ecc. . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 121 — Opere pubbliche nella Basilicata . » 1.500.000

Cap. n. 122 — Opere pubbliche nella Calabria . » 3.000.000

Cap. n. 123 — Opere pubbliche nella Sicilia . . » 8.000.000

Cap. n. 124 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 5.000.000

Cap. n. 128 — Spese per costruzione di strade ferrate a cura dello Stato . . . . » 9.500.000

Cap. n. 140 (modificata la denominazione) — Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da destinare a sedi di uffici governativi . . . . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 33.450.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 79 — Compensi al personale addetto ai Provveditorati, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 80 — Opere stradali, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . » 6.000.000

Cap. n. 81 — Opere idrauliche (Italia Settentrionale) . . . . » 5.000.000

Cap. n. 85 — Opere marittime (Italia Settentrionale) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 86 — Edifici pubblici governativi (Italia Settentrionale) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 88 — Opere per la riparazione dei danni di guerra, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . . » 400.000

Cap. n. 89 — Spese dipendenti dalla guerra, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 95 — Opere idrauliche (Italia Centrale) . » 5.000.000

Cap. n. 98 — Opere marittime (Italia Centrale) . » 1.000.000

Cap. n. 119 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise » 5.000.000

Cap. n. 127 — Contributo dello Stato nella costruzione di case popolari, ecc. . . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 130 — Sovvenzioni (Italia Settentrionale) . » 337.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 32.787.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Sussidi agli impiegati, uscieri, ecc. L. 5.000

Cap. n. 6 — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 27 — Indennità di trasferta e di missione pel personale delle Capitanerie di porto . . . » 30.000

Cap. n 37 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato, ecc. . . . . . » 15.000

Totale degli aumenti . . . L. 80.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 30 — Indennità al personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto, ecc. . L. 30.000

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi . . . . » 35.000

Cap. n. 57 — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico, ecc. . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 80.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari e ai personali in attività di servizio, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . » 30.000

Cap. n. 20 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. . . . » 7.500.000

Cap. n. 24 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 70 — Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ecc. . . . . . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 11.180.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 12 — Premi di operosità al personale tecnico della Regia marina . . . . » 20.000

Cap. n. 13 — Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato . . » 9.000

Cap. n. 15 — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 43 — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali, ecc. . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 45 — Premi per invenzioni, ecc. . . » 11.000

Cap. n. 94 (aggiunto - in conto competenza) — Soprassoldi speciali, spese di viaggio ed altre spese per il distaccamento del Corpo Reale equipaggi marittimi in Cina . . . . » 7.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.110.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . L. 26.435

Cap. n. 36 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . » 500.000

Cap. n. 61 — Difese marittime e costiere, ecc. . . » 20.000

Cap. n. 63 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 563.565

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.110.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n 12 — Spese casuali . . . . » 20.000

Cap. n. 21 — Indennità e soprassoldi vari, ecc. . » 2.750.000

Cap. n. 29 — Spese relative al demanio aeronautico, ecc. . . . . » 3.230.000

Cap. n 30 — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc. . . . . . . » 6.000.000

Cap. n 32 — Esperienze, studi e modelli . . . » 500.000

Cap. n. 39 — Linee aeree civili, ecc. . . . » 18.000.000

Cap. n. 46 — Demanio aeronautico, ecc. . . » 7.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 37.600.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Indennizzo privilegiato aeronautico L. 1.500.000
Cap. n. 28 — Spese per le scuole civili allievi piloti, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 31 — Acquisto di materiale di armamento, ecc. . . . . » 10.900.000
Cap. n. 35 — Viveri, assegni di vitto e combustibili. » 3.200.000
Cap. n. 36 — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 19.600.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 70.000
Cap. n. 9 — Manutenzione di locali . . . . » 32.000
Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . » 8.000
Cap. n. 40 — Indennità ai commissari, agli assessori, ecc. (servizio usi civici) . . . . » 50.000
Cap. n. 119-*bis* (di nuova istituzione) — Concorso dello Stato non superiore al 3,50 per cento, nel tasso di interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107) . . . . » 250.000
Cap. n. 128-*ter* — Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano . . » 1.000.000
Cap. n. 128-*septies* — Sussidi, concorsi e spese per opere di irrigazione nell'Italia Meridionale e nelle isole, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 128-*octies* — Annualità per opere di bonifica idraulica, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 153 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento del bestiame . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.160.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, ecc. . L. 30.000
Cap. n. 20 — Esperienze agrarie, acclimazioni, ecc. » 37.500
Cap. n. 21 — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . . . . . » 10.000
Cap. n. 29 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 35 — Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 37 — Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 117 — Concorso dello Stato, in misura del 3,50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc. . . » 25.000
Cap. n. 128-*bis* — Opere di bonifica a cura dello Stato, ecc. . . . . » 1.250.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.432.500

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 87-*quater* — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4-*bis* — Fitto di locali, ecc. . . . . . L. 75.000
Cap. n. 45 — Studi ed esperienze per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri, ecc. . . . » 337.000
Cap. n. 47-*bis* — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere, ecc. . . . . L. 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.412.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . . L. 25.000
Cap. n. 41 — Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1927, n. 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione . . . . » 20.000
Cap. n. 48 — Sussidi ai facchini inabili, ecc. . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 55.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 75 — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . L. 350.000
Cap. n. 94 — Opere stradali, ecc. (Italia Centrale) . » 1.000.000
Cap. n. 105 — Opere stradali (Italia Meridionale) . » 500.000
Cap. n. 120 — Opere pubbliche nelle Puglie . . » 550.000
Cap. n. 124 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 1.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 81 — Opere idrauliche (Italia Settentrionale) L. 1.000.000
Cap. n. 100 — Opere speciali in Roma . . . » 2.000.000
Cap. n. 112 — Spese riguardanti l'edilizia scolastica, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1929-30.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo del Tesoro dello Stato (3° comma dell'art. 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848) . . . . L. 9.189.455

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Quota di concorso, ecc. (soppresso) L. 3.700.000
Cap. n. 8 — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 9.189.455

Totale delle diminuzioni . . . L. 12.889.455

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Spese per terreni, chiese, ecc. . . L. 500.000
Cap. n. 16 — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura e pel restauro di chiese, ecc. . » 2.500.000

Cap. n. 25 — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle Colonie italiane, ecc. . . . . L. 700.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.700.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Supplementi di congrua, ecc. . . L. 7.400.000

2. — BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

ENTRATA.

a) *In diminuzione*:

Art. n. 13 — Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . L. 5.000.000

SPESA.

a) *In diminuzione*:

Art. n. 76 — Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie, ecc. . . . . L. 5.000.000

3. — BILANCIO DELLA CIRENAICA.

ENTRATA.

a) *In diminuzione*:

Art. n. 12. — Assegnazione straordinaria, proveniente dall'anticipazione allo Stato, da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . L. 4.000.000

SPESA.

a) *In diminuzione*:

Art. n. 76 — Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie, ecc. . . . . » 4.000.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Indennità per missioni e per visite di ispezione . . . . L. 350.000
Cap. n. 36 — Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, ecc. . . . . . . » 40.000
Cap. n. 57 — Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio . . . . » 75.000
Cap. n. 79 — Spese d'illuminazione, riscaldamento, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 92 — Mantenimento, pulizia, restauro, ecc. di locali, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 93 — Spese casuali . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 650.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Spesa per la fornitura delle divise uniformi al personale subalterno . . . . . L. 150.000
Cap. n. 66 — Manutenzione della rete telegrafica, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 72 — Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 73 — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali, ecc. . . . . L. 100.000
Cap. n. 78 — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . . . . » 150.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 650.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 803.

REGIO DECRETO 26 aprile 1930, n. 485.

Approvazione di una nuova tabella delle classi di concorsi, delle cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione alle quali esse dànno accesso e dei titoli necessari per l'ammissione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Veduto il Nistro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;
Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e specialmente il suo art. 4, secondo comma;
Veduti gli articoli 1 e 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Considreata la necessità di modificare la tabella delle classi di concorsi, delle cattedre dei Regi istituti medi di istruzione alle quali esse dànno accesso e dei titoli necessari per l'ammissione;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella delle classi di concorsi, delle cattedre dei Regi istituti medi di istruzione alle quali esse dànno accesso e dei titoli necessari per l'ammissione allegata al Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, è abrogata e viene sostituita da quella unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 26. — FERZI.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. Istituto tecnico (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia. Istituto magistrale (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere classiche o d'italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926. n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia.	Istituto tecnico (corso sup.): Lettere italiane e storia. Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia o geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VI. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) **Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.** *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua straniera. Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		
			l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		
			m) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			n) Qualunque titolo di studio di carattere superiore, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere del Consiglio superiore dell'E. N.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			(quando si tratti di concorsi per lingue straniere che non siano la francese, o la inglese, o la tedesca, e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti sino a tutto il 31 dicembre 1932). c) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	Istituto tecnico (corso superiore): Lingua straniera. Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera.	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al presente regolamento o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. c) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	a) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*. (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d* della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. *h*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicat nella precedente colonna
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			m) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
			n) Qualunque titolo di studio posseduto da vincitori o assimilati di concorso della corrispondente lingua straniera, per gli istituti medi di 1° grado, indetto dopo l'applicazione del Reg. 9 dicembre 1926, n. 2480, limitatamente ai concorsi che saranno banditi a tutto il 31 dicembre 1932.		
IX. Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica. Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *e*) della precedente colonna, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma di abilitazione di matematica o scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al presente regolamento. *e*) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto tecnico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica o fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chi-	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.		mica industriale, o in scienze naturali e fisiche. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.		
XII. Chimica.	Istituto tecnico (sezione agrimensura): Chimica.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto nell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIII Disegno.	Istituto tecnico: Disegno. Istituto magistrale: Disegno. Liceo scientifico: Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925).	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b* della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gl'istituti medi.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924. *f*) Diploma di abilitazione di calligrafia (per i soli professori di calligrafia e maestre assistenti e di lavori donneschi di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e limitatamente ai concorsi ed esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).		
XIV. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al presente regolamento. *b*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica. *d*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di abilitazione di computisteria (per i soli professori di computisteria di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e limitatamente ai concorsi ed esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).		
XV. Materie giuridiche ed economiche.	Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	a) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	a) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. b) Laurea in scienze politiche. c) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). d) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. f) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del R. istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. g) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal R. istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			anteriormente al nuovo ordinamento a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore.		
XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	a) Diploma di abilitazione in agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma in agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.
XVII. Costruzioni e topografia.	Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b della precedente colonna. b) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. c) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIX. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	a) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	b) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1929.

Approvazione del prospetto indicante la suddivisione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pistoia, agli effetti della verificazione periodica dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 29 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276, e 123 del regolamento 24 marzo 1907, n. 237, sulla conservazione degli antichi catasti;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra la Direzione generale delle imposte dirette e del catasto e dei servizi tecnici, per il riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pistoia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;

Ritenuto che tale prospetto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pistoia agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Prospetto indicante la suddivisione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pistoia, agli effetti della verificazione periodica dei terreni.

GRUPPO	COMUNI
I Gruppo	Agliana Montale Pistoia Sambuca Pistoiese Tizzana
II Gruppo	Cutigliano Piteglio San Marcello Pistoiese
III Gruppo	Lamporecchio Larciano Monsummano Pieve a Nievole Serravalle
IV Gruppo	Marglìana Mazza e Cozzile Montecatini Val di Nievole Terme di Montecatini
V Gruppo	Buggiano Pescia Ponte Buggianese Uzzano Vellano

Visto, *il Ministro*: MOSCONI.

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Giovanni Giuseppe Maria Magnani di Francesco.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giovanni Giuseppe Maria Magnani, nato a Mirandola il 15 aprile 1875 da Francesco e da Margherita Borsari, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giovanni Giuseppe Maria Magnani il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 15 aprile 1930 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Giovanni Giuseppe Maria Magnani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2279)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Angela Giovanna Maccalli di Luigi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Angela Giovanna Maccalli, nata a Crema il 20 febbraio 1883 da Luigi e da Della Giovanna Alessandra, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Angela Giovanna Maccalli il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 15 aprile 1930 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Angela Giovanna Maccalli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2280)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione del « Comitato filantropia senza sacrifici », in Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1926, con il quale fu dichiarata sciolta l'Amministrazione del « Comitato filantropia senza sacrifici », in Livorno, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto ad uno speciale commissario, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Visti i decreti Ministeriali 6 aprile e 5 novembre 1927; 6 febbraio, 30 aprile e 24 agosto 1928; 15 aprile e 1° settembre 1929 e 16 gennaio 1930, con i quali furono prorogati i termini assegnati al commissario per il compimento dei suoi lavori;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare una ulteriore proroga di termini;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico, è prorogato fino al 30 giugno 1930.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1930.
Autorizzazione al Credito fondiario sardo, in Roma, ad istituire una filiale in Alghero ed a prendere il seguito degli affari del Banco Vitelli e Sassu.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Vista la domanda del Credito fondiario sardo per ottenere l'autorizzazione ad istituire una filiale in Alghero, sostituendosi al Banco Vitelli e Sassu, che si mette in liquidazione;
Vista la deliberazione in data 8 novembre 1928 dei soci titolari del Banco Vitelli e Sassu, con la quale si stabilisce di cedere il seguito degli affari del Banco stesso al Credito fondiario sardo;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito fondiario sardo, con sede a Roma, è autorizzato ad istituire una filiale in Alghero, prendendo il seguito

degli affari del Banco Vitelli e Sassu, che si mette contemporaneamente in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(2296)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 10409.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Maria Zigulich ved. Dobrez, nata ad Apriano il 10 luglio 1892 da Matteo e da Maria Fiamin, residente ad Apriano, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Dobressi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Zigulich ved. Dobrez è ridotto nella forma italiana di « Dobressi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda, e cioè:
Maria, nata ad Apriano il 16 maggio 1917, figlia;
Amelia, nata ad Apriano il 2 novembre 1921, figlia;
Elena, nata ad Apriano il 18 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(1221)

N. 11935.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Udovich, nato a Castelnuovo d'Istria il 13 aprile 1903 da Stefano e da Maria Gustincic, residente a Castelnuovo d'Istria, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Udovi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Udovich è ridotto nella forma italiana di « Udovi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Castelnuovo d'Istria al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1222)

N. 9400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Susan, nato a Rucavazzo (Mattuglie) il 21 novembre 1898 da Giovanni e da Maria Babic, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Susani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Susan è ridotto nella forma italiana di « Susani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Caterina Grubesich, nata a Pola il 23 febbraio 1902, moglie;
Giuseppe, nato a Fiume il 15 febbraio 1925, figlio;
Aldo, nato a Fiume il 7 febbraio 1927, figlio;
Virgilio, nato a Fiume il 24 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1223)

N. 6965.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Emma Randich ved. Catnich, nata a Laurana il 30 novembre 1897 da Giovanni e da Giovanna Daris, residente a Laurana, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cattini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Randich ved. Catnich è ridotto nella forma italiana di « Cattini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paolo, nato a Laurana il 29 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Laurana alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1224)

N. 8674.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Silvestro Stipanovich, nato a Fiume il 20 giugno 1894 da Antonio e da Francesca Sterle, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stefanutti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Silvestro Stipanovich è ridotto nella forma italiana di « Stefanutti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 24 aprile 1930-VIII in Vezzola, frazione del comune di Novellara, provincia di Reggio Emilia, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

(2290)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « La Vena d'Oro ».

Con decreto 6 aprile 1930-VIII, n. 157, la Società anonima « Acqua della Vena d'Oro » è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « La Vena d'Oro » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Belluno e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, dimensioni e colori comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo Corona con capsula laccata in oro e la dicitura in nero « Acqua Vena d'Oro » e in damigiane a forma di botticella, senza rivestimento, con una seconda apertura in basso chiusa con tappo di gomma e rubinetto.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 260×126 stampate su carta bianca patinata, nella quale sono delimitati, da inquadrature a linee nere, tre spazi. In quello mediano (mm. 121×124) è impressa una vignetta a colori raffigurante la grotta da cui fuoresce la sorgente inquadrata in un paesaggio alpino.

Sulla vignetta è impresso il nome dell'acqua « La Vena d'Oro » e lungo il bordo inferiore di essa la dicitura « Fonte minerale alcalina digestiva diuretica ». I due spazi laterali (mm. 63×124) contengono quello di sinistra un certificato del prof. Boschi sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, il risultato dell'analisi batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; quello di destra i risultati dell'analisi chimica e la frase « addizionata di gas acido carbonico puro »; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(2289)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 2837 — Consolidato 5 % — Data di emissione:

28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Di Maggio Giovanni di Giuseppe, domic. a Contessa Entellina (Palermo) — Capitale: L. 2200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 5404 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Guastaferro Antonio fu Gaetano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 4695 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Trotta Pietro fu Giuseppe — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 54178 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Martini Riccardo di Vittorio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 12706 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Pulimeno Nicola fu Leonardo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 1058 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Aste Celestino di Domenico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 25924 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Albertini Luigi di Bortolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 1065 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Andriolli Giacomo fu Guido — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 1750 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Tonetta Giovanni fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 13280 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Tata Nazzareno fu Angelo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 18886 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Lollini Nazzareno di Mariano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 118 — Numero del certificato provvisorio: 6820 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Ditta Giuseppe Utano e figlio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 10898 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 aprile 1928 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Capriglione Assunta fu Giovanni Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 29148 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Fratelli Mezzetti del fu Giacomo — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 1502 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Spinoccia Enrico di Salvatore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 1741 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Piva Ottorino — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 4316 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Piva Luigi — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1291)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 173.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 12 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Capasso Filomena di Nicolò — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Rendita: L. 49, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 13 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Ascoli Piceno — Intestazione: don Serafino Salvati fu Antonio, per conto della Congrega SS. Rosario in Pescolla di Castorano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 17,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2166)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 103.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.80	Belgrado	33.77
Svizzera	369.32	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.632	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.105
Spagna	234.45	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.665	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.105
Praga	56.52	Rendita 3.50 %	69.875
Romania	11.32	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Oro	16.755	Rendita 3 % lordo	41.825
Peso Argentino Carta	7.405	Consolidato 5 %	84.05
New York	19.07	Obblig. Venezie 3.50%:	
Dollaro Canadese	19 —	I Serie	75.30
Oro	367.96	II Serie	—

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.